

g) Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'IACP di Genova

Il Fondo, le cui funzioni sono state trasferite all'Inps con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 274, eroga il trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria già corrisposto da un apposito fondo esistente in seno all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova (Iacp).

Per garantire la copertura degli oneri istituzionali, delle spese di amministrazione e degli altri oneri, la Gestione ha ricevuto da parte dell'Istituto anticipazioni di cassa che al 31 dicembre 2001 ascendono a 13,2 mld.

L'Istituto è ancora in attesa dell'emissione del provvedimento legislativo per la copertura finanziaria degli oneri trasferiti dal Fondo di previdenza per il personale di ruolo dello Iacp di Genova.

Parte seconda
I CRITERI D'IMPOSTAZIONE DEL RENDICONTO
E LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

1. I CRITERI D'IMPOSTAZIONE DEL RENDICONTO

Il rendiconto è stato impostato in conformità alle norme del vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS" ed è stato redatto, sul piano formale, secondo gli schemi ed i criteri generali di classificazione previsti dall'art. 1 del predetto Regolamento che - avendo recepito quelli previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 - consentono il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato.

2. LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

2.1. La specificazione contabile dei saldi delle denunce rendiconto

Per quanto concerne le operazioni di acquisizione e di specificazione dei saldi delle denunce-rendiconto presentate dalle aziende che operano con il sistema del conguaglio (modelli DM 10) nel 2001, a fronte di 135.762 mld. di saldi accertati nell'anno, è stato ripartito in via definitiva il 94,3% (94,7% nel 2000) pari a 128.053 mld.

Il rimanente 5,7%, pari a 7.709 mld., è stato ripartito in via provvisoria ai sensi dell'art. 48 del vigente Regolamento di contabilità (*cfr. Tabella n. 2.1.*).

2.2. La specificazione contabile dei pagamenti relativi a rate di pensione

Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione e di specificazione dei pagamenti relativi a rate di pensione nel 2001, a fronte di 228.766 mld. di pagamenti da specificare, il 96,0% (97,6% nel 2000) pari a 219.599 mld., è stato specificato ed attribuito alle gestioni di pertinenza in via definitiva.

Il rimanente 4,0%, pari a 9.167 mld., è stato attribuito alle gestioni di pertinenza in via provvisoria operando, ai sensi dell'art. 48 del vigente Regolamento di contabilità, sulla base delle competenze pensionistiche di ciascuna gestione (*cfr. Tabella n. 2.2.*)

2.3. La svalutazione dei crediti contributivi

Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti contributivi l'articolo 45 del vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'Inps" stabilisce che fra le passività dello stato patrimoniale delle Gestioni è iscritto un fondo svalutazione crediti il cui ammontare esprime la quota di inesigibilità dei crediti stessi.

Il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito, all'anno di accertamento ed allo stato amministrativo dell'azione di recupero. Con determinazione del Direttore generale i coefficienti di inesigibilità sono aggiornati con periodicità annuale.

Ciò premesso, il Direttore generale con determinazione EC/1/2002 del 14 maggio 2002 ha fissato, ai fini della compilazione del bilancio consuntivo 2001, le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti contributivi accertati al 31 dicembre 2001 (*cf. Tabella n. 2.3.*). In particolare:

- per i crediti contributivi accertati fino al 31 dicembre 2000 le percentuali di svalutazione sono state fissate nel:
 - 54,6% per i crediti verso le aziende che operano con il sistema del conguaglio;
 - 51,8% per i crediti verso i datori di lavoro dipendente agricolo;
 - 24,2% per i crediti verso i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
 - 43,9% per i crediti verso gli iscritti alla gestione degli artigiani;
 - 41,9% per i crediti verso gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali;
- per i crediti contributivi relativi all'anno 2001 le percentuali di svalutazione sono state fissate nel:
 - 32,5% per i crediti verso le aziende che operano con il sistema del conguaglio;
 - 27,7% per i crediti verso i datori di lavoro dipendente agricolo;
 - 21,6% per i crediti verso i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
 - 37,6% per i crediti verso gli iscritti alla gestione degli artigiani;
 - 35,1% per i crediti verso gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.

2.4. La valutazione delle partite non aventi natura finanziaria

Per quanto riguarda, le partite non aventi natura finanziaria, che conseguono alla rilevazione

- delle rimanenze iniziali e finali;
- dei redditi ed oneri figurativi;
- dei prelievi e delle assegnazioni ai fondi patrimoniali;
- dei prelievi e delle assegnazioni alle riserve tecniche;
- delle quote dell'esercizio per ammortamenti e per deperimenti,

la relativa quantificazione è stata effettuata sulla base delle norme del Regolamento di contabilità e del Regolamento per la tenuta degli inventari nonché delle disposizioni di legge o regolamentari che governano, dal punto tecnico-finanziario, i singoli fondi e gestioni amministrati.

Tabella n. 2.1. - SALDI DEI MODELLI DM10 ACCERTATI E RIPARTITI
In miliardi di lire

ANNO	SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	SALDI RIPARTITI NELL'ANNO		% DEI SALDI RIPARTITI RISPETTO AI SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	
		RIPARTIZIONI DEFINITIVE	RIPARTIZIONI A CALCOLO	RIPARTIZIONI DEFINITIVE	RIPARTIZIONI A CALCOLO
1985	56.443	15.740	40.703	27,9	72,1
1986	60.688	34.632	26.056	57,1	42,9
1987	68.638	46.900	21.738	68,3	31,7
1988	73.211	62.265	10.946	85,0	15,0
1989	84.223	79.638	4.585	94,6	5,4
1990	96.286	94.677	1.609	98,3	1,7
1991	109.876	108.229	1.647	98,5	1,5
1992	118.821	116.995	1.826	98,5	1,5
1993	105.635	104.801	834	99,2	0,8
1994	100.684	99.879	805	99,2	0,8
1995	104.256	103.241	1.015	99,0	1,0
1996	111.119	104.648	6.471	94,2	5,8
1997	118.188	112.202	5.986	94,9	5,1
1998	119.612	110.133	9.479	92,1	7,9
1999	124.123	107.538	16.585	86,6	13,4
2000	127.839	121.045	6.794	94,7	5,3
2001	135.762	128.053	7.709	94,3	5,7

Tabella n. 2.2. - RATE DI PENSIONE PAGATE E SPECIFICATE
In miliardi di lire

ANNO	IMPORTO DELLE RATE PAGATE	IMPORTO DELLE RATE SPECIFICATE		% DELLE RATE SPECIFICATE RISPETTO ALLE RATE PAGATE	
		SPECIFICAZIONI DEFINITIVE	SPECIFICAZIONI A CALCOLO	SPECIFICAZIONI DEFINITIVE	SPECIFICAZIONI A CALCOLO
1989	109.205	81.522	27.683	74,7	25,3
1990	122.572	88.887	33.685	72,5	27,5
1991	133.516	100.165	33.351	75,0	25,0
1992	150.365	89.300	61.065	59,4	40,6
1993	150.605	88.432	62.173	58,7	41,3
1994	163.871	114.179	49.692	69,7	30,3
1995	173.275	83.766	89.509	48,3	51,7
1996	186.966	125.796	61.170	67,3	32,7
1997	199.367	136.188	63.179	68,3	31,7
1998	200.599	116.019	84.580	57,8	42,2
1999	225.618	76.959	148.659	34,1	65,9
2000	230.800	225.220	5.580	97,6	2,4
2001	228.766	219.599	9.167	96,0	4,0

**Tabella n. 2.3. - COEFFICIENTI DI SVALUTAZIONE APPLICATI AL VALORE NOMINALE
DEI CREDITI CONTRIBUTIVI ESISTENTI ALLA FINE DI OGNI ANNO**

ANNO	CREDITI VERSO I DATORI DI LAVORO DIPENDENTE NON AGRICOLO (settori a conguaglio)	CREDITI VERSO I DATORI DI LAVORO DIPENDENTE AGRICOLO	CREDITI VERSO I COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI	CREDITI VERSO GLI ARTIGIANI	CREDITI VERSO GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
<u>Crediti contributivi fino al 31 dicembre 2000</u>					
1996	54,7	55,4	26,5	45,4	39,7
1997	54,2	51,8	24,2	44,3	39,2
1998	53,2	51,8	24,2	44,6	41,6
1999	54,6	51,8	24,2	43,9	41,9
2000	54,6	51,8	24,2	43,9	41,9
2001	54,6	51,8	24,2	43,9	41,9
<u>Crediti contributivi relativi all'anno 2001</u>					
2001	32,5	27,7	21,6	37,6	35,1

2.5. La perequazione automatica delle pensioni

La perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001 è stata regolata:

- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che, a partire dal 1995, ha stabilito al 1° gennaio di ogni anno l'attribuzione degli aumenti per perequazione;
- dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha stabilito che la percentuale di aumento per perequazione si applica: a) nella misura del 100%, per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte del trattamento minimo del F.P.L.D.; b) nella misura del 90%, per le fasce d'importo comprese fra tre e cinque volte il predetto minimo; c) nella misura del 75%, per le fasce d'importo superiori a cinque volte il predetto trattamento;
- dall'articolo 69, comma 2, della citata legge n. 388/2000 che ha fatto venir meno, dal 1° gennaio 2001, la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni d'importo rispettivamente superiore a cinque o otto volte il trattamento minimo;
- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha stabilito che il periodo da prendere in esame ai fini della variazione annuale è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La Gazzetta ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000 ha pubblicato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 20 novembre 2000 con il quale:

- la variazione effettiva per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2000, è stata determinata in misura pari a +1,6%;
- la variazione presunta per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001, è stata determinata in misura pari a +2,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

In sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 2001, alle pensioni vigenti al 1° gennaio 2001, è stato attribuito l'aumento del 2,4% sull'importo risultante in godimento al 31 dicembre 2000.

La Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001 ha pubblicato gli indici mensili dell'anno 2000 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'Istat. L'indice medio dell'anno 2000 è risultato pari a 112,1, con una crescita del 2,6% rispetto all'indice medio del 1999 pari a 109,3.

Ne consegue che, in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 2002, alle pensioni vigenti al 1° gennaio 2001 è stato attribuito l'aumento dello 0,2% (a conguaglio) sull'importo risultante in godimento al 31 dicembre 2000.

Giova comunque ricordare che ai fini del rendiconto dell'anno 2001 si è tenuto conto nell'onere della spesa pensionistica della variazione del 2,6% di cui il 2,4% considerato ai fini degli impegni del rendiconto finanziario di competenza e lo 0,2% considerato ai fini della valutazione dei ratei passivi nel conto economico generale.

2.6. La ripartizione tra le gestioni del contributo dello Stato per l'anno 2001 a copertura di ciascuna mensilità di pensione

L'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che lo Stato assume a carico del proprio bilancio il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione speciale per i minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*nel testo integrato dall'art. 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*), ha stabilito che:

- a decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Conferenza dei servizi*), e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate dell'apporto statale. Sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla Gestione speciale per i minatori e all'Enpals;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione degli artigiani e alla Gestione degli esercenti attività commerciali per un importo pari al 50 per cento di quello definito per l'anno 1997 con la legge 23 dicembre 1996, n. 663.

Il contributo dello Stato all'Inps previsto dall'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stato stabilito per l'anno 2001, in 26.339 mld. dall'art. 68, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), di cui soltanto 22.693 mld. sono soggetti al procedimento di ripartizione.

L'importo di 3.646 mld. non soggetto a ripartizione riguarda : 4 mld. destinati alla Gestione minatori; 705 mld. destinati alla Gestione artigiani; 682 mld. destinati alla Gestione esercenti attività commerciali; 2.255 mld. destinati alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

In data 9 ottobre 2001 si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha determinato l'attribuzione definitiva dell'apporto dello Stato di 22.693 mld. per l'anno 2001 come segue: 20.663 mld. in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e 2.030 mld. in favore della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (*cfr. Tabella n. 2.4.*).

Si ritiene comunque utile ricordare che la diversa distribuzione tra le gestioni dell'apporto statale di 22.693 mld. effettuata dalla Conferenza dei servizi incide soltanto sui risultati delle gestioni interessate e non sui risultati del bilancio generale dell'Inps.

Tabella n. 2.4. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DI CIASCUNA MENSILITA' DI PENSIONE
Articolo 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88
Importi in miliardi di lire

DESCRIZIONE	TRASFERIMENTI ASSEGNATI						
	F.P.L.D.	C.D.C.M. ante 1989	C.D.C.M. post 1988	Artigiani	Commercianti	Minatori	Totale INPS
1 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 1998	19.687	2.224	1.198	648	626	4	24.387
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) - Articolo 4		2.224				4	2.228
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				648	626		1.274
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta l'11 gennaio 1999	19.687		1.198				20.885
2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 1999	19.775	2.294	1.425	664	642	4	24.804
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) - Articolo 4		2.294				4	2.298
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				664	642		1.306
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 10 settembre 1999	19.775		1.425				21.200
3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2000	19.999	2.274	1.690	677	655	4	25.299
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) - Articolo 35		2.274				4	2.278
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				677	655		1.332
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 22 settembre 2000	19.999		1.690				21.689
4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2001	20.663	2.255	2.030	705	682	4	26.339
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - Articolo 68		2.255				4	2.259
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				705	682		1.387
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 9 ottobre 2001	20.663		2.030				22.693

2.7. La definizione dei rapporti finanziari con le gestioni amministrate

L'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità stabilisce che i rapporti finanziari derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo per conto delle gestioni e fondi da esso amministrati sono regolati da conti correnti fruttiferi i cui interessi sono liquidati con le modalità stabilite dal citato articolo.

In particolare per la liquidazione degli interessi sui conti correnti verso fondi e gestioni con saldo a debito il Regolamento prevede l'applicazione di un saggio pari al tasso reale d'inflazione maggiorato di una quota variabile stabilita annualmente dal Consiglio d'amministrazione sulla base degli elementi obiettivi desumibili dall'andamento del mercato finanziario.

Con la deliberazione n. 267 assunta nella seduta del 4 giugno 2002, il Consiglio d'amministrazione, ai fini del rendiconto dell'anno 2001, ha stabilito nel 4,46%, salvo diversa disposizione legislativa, la misura del predetto tasso.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di emanazione, il tasso di remunerazione degli avanzi della "Gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni degli Artigiani" e della "Gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni degli Esercenti attività commerciali" è stato stabilito, per l'anno 2001, nella misura del 4,46%.

2.8. L'onere per la copertura figurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi indennizzati di disoccupazione e tubercolosi.

I periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge sono considerati come periodi di contribuzione, ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per la copertura dell'onere relativo deve essere annualmente trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, da parte delle gestioni interessate, una somma da determinare sulla base delle giornate di prestazioni accertate nell'anno per disoccupazione e per tubercolosi e del contributo medio giornaliero versato, per la generalità degli assicurati.

Per l'anno 2001 la somma per la copertura figurativa di cui trattasi, da trasferire in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stata calcolata in 3.973 mld. di cui 3.525 mld. a carico della Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti e 448 mld. a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Si ritiene comunque utile ricordare che il trasferimento delle somme in favore del FPLD non incide sui risultati del bilancio generale dell'Inps ma solo sui risultati delle gestioni interessate.

* * *

Per un'analisi dettagliata sui criteri d'impostazione del rendiconto e sulla definizione dei valori di bilancio, si rimanda alla relazione del Direttore generale che accompagna il "Rendiconto dell'anno 2001".

Parte terza
IL QUADRO NORMATIVO E L'ANDAMENTO
DELL'ECONOMIA ITALIANA NEL 2001

1. I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

La gestione dell'Inps è stata interessata dall'applicazione di numerosi provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno 2001 ovvero in anni precedenti con i quali sono state emanate nuove norme o apportate sostanziali modifiche a provvedimenti esistenti che interessano in generale il campo di attività dell'Istituto.

Dei suddetti provvedimenti normativi si riportano in forma sintetica quelli di maggiore rilevanza rinviando, per una illustrazione più analitica e compiuta, alla relazione del Direttore generale che accompagna i rendiconti generali dell'Inps dell'anno 2001:

- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 27 settembre 2000, che ha individuato gli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/197 e ha determinato le procedure di vendita degli stessi;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 19 ottobre 2000, concernente il Disciplinare per l'espletamento delle gare per la dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici nonché schema-tipo di contratto di vendita dei predetti beni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2000, che ha determinato per il triennio 1999/2001 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 14 novembre 2000, che ha adeguato per l'anno 1999 il contributo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 14 novembre 2000, che ha adeguato il contributo individuale dovuto per l'anno 1999 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- il decreto interministeriale (Tesoro-Lavoro) 20 novembre 2000, relativo alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000 e in via provvisoria per il 2001;
- la legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha dettato norme in materia fiscale;
- la legge 14 dicembre 2000, n. 385, che ha dettato nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 22 dicembre 2000, che ha provveduto all'allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto alle aliquote medie dei dipendenti del settore industriale per l'anno 1999;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
- il decreto ministeriale (Interno) 30 dicembre 2000, che ha determinato per l'anno 2001 gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché i limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 23 gennaio 2001, che ha determinato, per l'anno 2001, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398;

- la deliberazione del CIPE 1° febbraio 2001, n. 13, che ha riclassificato le zone svantaggiate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000;
- la legge 26 febbraio 2001, n. 30, che ha dettato norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205;
- la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 14 marzo 2001, che ha determinato i coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 23 marzo 2001, che ha dettato le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui al commi 1, 2, 3 4 e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001);
- il decreto ministeriale (Lavoro) 26 marzo 2001, che ha determinato il tasso di interesse per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni Inps ex articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989 (Artigiani e Commercianti);
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 17 aprile 2001, che in attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha dettato norme in materia di benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura;
- la direttiva interministeriale (Lavoro-Tesoro) 19 aprile 2001, n. 1/2001, in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001);
- il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, che ha dettato disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 8 maggio 2001, che ha disposto agevolazioni contributive a favore dei soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- il decreto interministeriale (Tesoro-Finanze-Lavoro) 17 maggio 2001, che ha dato avvio alla seconda fase dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 28 maggio 2001, che ha dettato i criteri concessivi del trattamento CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 e successive modificazioni (art. 78, comma 15, lettera a, legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 334, che ha disposto interventi urgenti nel settore dei trasporti;
- il decreto del Direttore generale del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 luglio 2001, che ha determinato il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario;
- il decreto del Direttore generale del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 luglio 2001, che ha determinato il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2001, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha dettato disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

- il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, che ha dettato disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
- il decreto interministeriale (Economia-Lavoro) 4 ottobre 2001, n. 806529, che ha disposto il trasferimento dall'Inps ad altri comuni di alcuni stabilimenti termali;
- il decreto interministeriale (Economia-Lavoro) 4 ottobre 2001, n. 806530, che ha disposto il trasferimento dall'Inps al comune di S. Giuliano e alla regione Toscana, nella misura del 50%, dello stabilimento termale "Terme S. Giuliano" in Pisa;
- il decreto interministeriale (Economia-Lavoro) 4 ottobre 2001, n. 806531, che ha disposto il trasferimento dall'Inps alla regione Lazio dello stabilimento termale "Terme dei lavoratori" in Viterbo;
- la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che dettato norme per i primi interventi per il rilancio dell'economia;
- il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) 23 ottobre 2001, che ha determinato i criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA ITALIANA NEL 2001

L'entità delle risorse finanziarie occorrenti per l'assolvimento dei compiti istituzionali, per la parte proveniente dalla produzione, è in stretto rapporto con l'andamento dell'economia nazionale.

Si ritiene conseguentemente necessario evidenziare alcuni aspetti riguardanti gli aggregati macroeconomici nazionali che nel 2001 hanno avuto riflessi sull'attività e sui risultati di gestione dell'Inps.

Utili indicazioni sull'andamento dell'economia italiana nel 2001 si traggono dalla "Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Anno 2001)", presentata al Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento il 24 maggio 2002.

La Relazione governativa evidenzia che nel 2001 l'economia italiana ha mostrato un rallentamento dell'attività produttiva.

La netta decelerazione della crescita del PIL è stata causata da un indebolimento molto rapido della domanda totale, il cui aumento è stato appena dell'1,4 (+4,3% nel 2000). Quest'ultima ha risentito direttamente ed indirettamente del mutamento delle condizioni dell'economia internazionale, in primo luogo del rallentamento della domanda mondiale. Infatti, l'unica componente che ha contribuito a sostenere la crescita, pur modesta, della domanda totale è stata quella interna. Quest'ultima, al netto delle scorte, ha avuto un miglioramento dell'1,6%, comunque basso e molto inferiore a quello conseguito l'anno precedente (+3,3% nel 2000).

Le esportazioni di beni e servizi hanno sostenuto in misura molto marginale la crescita della domanda: il loro incremento è stato dello 0,80% (+11,7% nel 2000); il loro contributo alla variazione della domanda totale è stato di 0,2 punti percentuali, (2,6 punti percentuali nel 2000).

Le scorte produttive, già considerevolmente ridottesi nel 2000 per le difficoltà dei produttori nazionali di soddisfare la rapida espansione della domanda, hanno continuato a diminuire nell'anno 2001, non esercitando così il consueto ruolo stabilizzante nelle fasi di riduzione dell'espansione economica.

L'indebolimento dell'attività produttiva avrebbe potuto essere superiore se la decelerazione della domanda totale non si fosse ripercossa in gran parte sull'offerta estera: le importazioni di beni e servizi nel 2001 sono rimaste pressoché invariate (+0,20%) a fronte di una crescita del 9,4% nel 2000.

Il prodotto interno lordo in termini reali è cresciuto dell'1,8% (+2,9% nel 1999). L'espansione realizzata non si discosta significativamente dalla stima contenuta nel quadro macroeconomico del Programma di stabilità presentato dal Governo nel novembre 2001.

Il prodotto interno lordo nominale è risultato di 1.216.583 milioni di euro con un incremento del 4,4% (+5,1% nel 2000).

Il contributo delle attività economiche all'incremento annuo del PIL (cfr. *Tabella n. 3.1.*) è stato piuttosto differenziato: positivo ed elevato quello delle attività dei servizi e delle costruzioni, quasi nullo quello delle attività industriali in senso stretto. La dinamica settoriale trimestrale è stata caratterizzata dalla recessione delle attività dell'industria in senso stretto, iniziata nel secondo trimestre, dalla espansione molto lenta delle costruzioni nel periodo aprile-dicembre, dalla stagnazione delle attività dei servizi nella seconda parte dell'anno. La crescita del valore aggiunto ai prezzi di mercato è risultata particolarmente significativa nel settore delle costruzioni (+6,8%) e nel settore dei servizi (+5,6%) mentre è risultata più contenuta nel settore dell'industria in senso stretto (+2,5%) e nel settore dell'agricoltura (+3,1%).

Avuto riguardo alla distribuzione (cfr. *Tabella n. 3.2.*) il PIL è stato destinato per 497.204 milioni di euro (40,9% del totale) ai redditi interni da lavoro dipendente, per 555.421 milioni di euro (45,7% del totale) al risultato lordo di gestione più il reddito misto e per 163.959 milioni di euro (13,5% del totale) allo Stato per imposte indirette nette sulla produzione.

Nella *Tabella n. 3.3.* si fornisce l'analisi per settori di attività economica dei redditi da lavoro dipendente analizzati con riferimento alle retribuzioni lorde, ai contributi sociali a carico dei datori di lavoro e al complesso.

Le retribuzioni pro capite lorde per dipendente nell'intera economia sono cresciute del 3,0% (+3,1% nel 2000). Avuto riguardo ai singoli settori economici la crescita è risultata: +1,1% nell'agricoltura (+0,1% nel 2000); +3,0% nell'industria in senso stretto (+2,6% nel 2000); + 2,4% nelle costruzioni (+2,3% nel 2000); +3,1% nei servizi (+3,4% nel 2000).

L'inflazione, misurata sull'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata del 2,7%, superiore di 1 decimo di punto rispetto all'anno precedente (2,6% nel 2000).